



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Ufficio Procedure Concorsuali

PROC. UN. 15-1/2024

in persona del Giudice dott. Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.2024 ed esaminati gli atti del procedimento unitario n. 42/2023, nella procedura di concordato minore in continuità aziendale ex art. 74, co. II, CCII depositata in data 07.09.2023 da

VEAA DER PAFKOVICS ANNA, impresa individuale (part. IVA 03094050212) con sede in 39040 Funes (BZ), Via Weiden n. 12, in persona della titolare PAFKOVICS ANNA, nata a Mohács in Ungheria il 22.08.1992 (C.F. PFKNNA92M62Z134C), residente in Funes (Bz), Via Weiden n. 12, difesa dall'avv. Andrea Stacul del Foro di Bolzano

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale,

vista la relazione particolareggiata, depositata dall'OCC Avv. Giovanna Cipolla, ai sensi dell'art. 76, co. 2, CCII;

viste le integrazioni depositate in data 11.3.2024, 15.3.2024 e 25.3.2024;

visto il decreto del 27.3.2024 ove, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, senza nomina di Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 78 CCII;

vista la relazione finale depositata dal Gestore della Crisi, che ha dato atto del voto favorevole alla proposta di concordato minore da parte del 100% dei creditori ammessi al voto (pari a € 49.459,57) e che Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha chiesto l'ammissione di ulteriori crediti per € 2.237,98, di cui € 119,80 al chirografo ed € 2.118,18 in privilegio, che secondo il commercialista della debitrice verrà compensato con crediti di imposta ampiamente maggiori, per cui non risulta necessaria una modifica al piano, osserva quanto segue.



1. Per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.

Nel caso in esame, la proposta è risulta ammissibile, essendosi rilevato:

- che la ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività imprenditoriale;
- che la ricorrente non presenta i requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;
- che la proposta il pagamento integrale delle spese dell'OCC in prededuzione, il pagamento integrale in linea capitale dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari, mediante il versamento di 36 rate mensili, di cui 35 di importo uguale di € 1.500,00 e l'ultima di € 1.280,95, per un totale di € 53.780,95, con distribuzione trimestrale dapprima a favore dei creditori privilegiati e poi a favore dei creditori chirografari, in proporzione agli importi dovuti, che consente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 74, comma primo, CCII, oltre al pagamento dell'OCC pari complessivamente ad € 3.548,87;
- che oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, co. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente le informazioni e gli elementi previsti dall'art. 76, co. 2, CCII.

Conseguentemente, con decreto di data 27.3.2024 è stata dichiarata aperta la procedura, è stata disposta, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese, ed è stato assegnato ai creditori il termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire al Gestore della Crisi, a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, facendo presente che in mancanza di comunicazione nel termine assegnato si intende che essi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.



2. L'ammontare complessivo dei debiti, secondo la relazione del gestore della crisi, è pari complessivamente ad euro 53.780,95 (ai quali aggiungere le ulteriori somme fatte valere da Agenzia delle Entrate-Riscossione pari ad euro 2.237,98 nonché i compensi dovuti al legale ed all'OCC, indicati in prededuzione), di cui:

- euro 76,65 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni, importi muniti dei privilegi di cui agli artt. 2752 e 2749, n. 18 c.c.;
- 4.354,05 nei confronti del Comune di Avelengo, assistito dal privilegio di cui agli artt. 2752 e 2778 n. 2 c.c.;
- euro 10,48 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni al chirografo;
- euro 3.776,87 nei confronti di Fidelity al chirografo;
- euro 950,00 nei confronti di First Avenue GmbH al chirografo;
- euro 40.212,90 nei confronti di AGN Energia S.p.a. al chirografo;
- euro 4.400,00 nei confronti di Intercom Dr. Leitner al chirografo.

Ciò posto, dal prospetto redatto dall'OCC si evince che a fronte della situazione debitoria complessiva sopra compendiata è stato proposto il pagamento della somma complessiva di euro 53.780,95, pari al 100% dei creditori privilegiati e chirografari, mediante il versamento di 36 rate mensili, di cui 35 di importo uguale di euro 1.500,00 e l'ultima di euro 1.280,95, con distribuzione trimestrale dapprima a favore dei creditori privilegiati e poi a favore dei creditori chirografari, in proporzione agli importi dovuti.

Il piano prevede inoltre il pagamento integrale del compenso dell'OCC, quantificato in euro 3.548,87, di cui sono già stati corrisposti un acconto di euro 1.242 in data 19.06.2023 ed un secondo acconto di euro 1.242 in data 14.03.2024, sicché residuano euro 1.060,00.

Con il piano proposto è previsto il pagamento integrale delle spese dell'OCC in prededuzione, ed il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del 100,00%. Non è prevista la suddivisione dei creditori in classi.

3. Il gestore ha provveduto tempestivamente alle comunicazioni ed ha relazionato in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione.

All'esito della fase deliberativa, la proposta concordataria è stata approvata dalla totalità dei creditori ammessi al voto.

3. In conclusione, sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 80 CCII per l'omologa del concordato minore, in quanto la proposta concorsuale risulta più favorevole dell'alternativa liquidatoria.

P.Q.M.



Il Tribunale,

visto l'art. 80 CCII

- **omologa** il concordato minore proposto da VEAA der PAFKOVICS ANNA, impresa individuale (part. IVA 03094050212) con sede in i 39040 Funes (BZ), Via Weiden n. 12, in persona della titolare PAFKOVICS ANNA, nata a Mohács in Ungheria il 22.08.1992 (C.F. PFKNNA92M62Z134C);
- **dispone** che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della cancelleria, sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese;
- **dispone** ai sensi dell'art. 81 CCII che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
- **dispone** che l'OCC depositi una relazione sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi ed una relazione finale al termine della medesima, nonché segnali ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII.

Così deciso in Bolzano, lì 22/05/2024

Il Giudice

Massimiliano Segarizzi

